

COMUNE DI CASIER
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 23/01/2013

A cura del Settore Finanziario

Articolo 1

Riferimenti, ambito di applicazione e finalità generali

1. Il presente regolamento dà esecuzione agli articoli 147 e ss. del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.¹ sui controlli interni e disciplina in via generale il funzionamento del servizio dei controlli interni del Comune di Casier, ferme restando le altre forme di controllo esterno esercitate dall'organo di revisione, dall'organismo indipendente di valutazione e dalla Corte dei Conti.
2. La finalità del servizio dei controlli interni è quella di garantire regolarità, correttezza, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione dell'ente attraverso un sistema integrato degli stessi.

Articolo 2

Servizio dei controlli interni

1. Il Comune di Casier, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, disciplina il servizio dei controlli interni, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, articolato secondo le funzioni e le attività descritte nell'art. 147 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., con le seguenti specifiche finalità:
 - a) verificare la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa nonché la regolarità contabile degli atti (*controllo di regolarità amministrativa e contabile*);
 - b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (*controllo di gestione*);
 - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del settore economico-finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili di P.O. (*controllo sugli equilibri finanziari*).
2. Il programma delle attività di controllo dovrà essere coordinato con il piano di prevenzione della corruzione (L.190/2012).
3. L'Ente potrà istituire uffici unici di controllo in gestione associata mediante apposita convenzione.

Articolo 3

Unità di controllo e coordinamento unico delle tipologie di controllo interno

1. Le attività di controllo vengono esperite in maniera integrata da un'apposita unità preposta, denominata "*unità di controllo*", composta dal Segretario generale dell'ente, dal responsabile del settore economico-finanziario, dai responsabili di P.O.
2. Salvo le specifiche attribuzioni stabilite nel successivo art. 7 ("*Il controllo sugli equilibri finanziari*"), le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno all'unità preposta per le varie attività di controllo sono dirette dal Segretario generale nell'esercizio delle sue

¹ Legge 07 dicembre 2012 n. 231, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" (G.U. n. 286 del 07.12.2012).

funzioni di sovrintendenza alla gestione dell'ente, il quale stabilirà idonea metodologia al riguardo.

Articolo 4

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene previsto nella fase di formazione dell'atto prima dell'adozione dell'atto finale.
2. Su ogni proposta di determinazione o deliberazione, il responsabile di P.O. competente verifica la regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate ed esprime, contestualmente, il parere di regolarità tecnica.²
3. Le proposte di determinazione o deliberazione, vengono trasmesse al responsabile del settore economico-finanziario per il controllo contabile.
4. Non viene rilasciato il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che siano meri atti di indirizzo.
5. Il responsabile del settore economico-finanziario rilascia il parere di regolarità contabile, previo esperimento delle seguenti verifiche:
 - il rispetto degli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale,
 - il rispetto delle norme sul patto di stabilità interno e sulla finanza pubblica in generale
 - il rispetto delle norme di corretta imputazione della spesa e/o entrata ad uno specifico capitolo di Bilancio o intervento di spesa/risorsa, anche in ordine alla parte competenza piuttosto che ai residui;
 - il rispetto di disposizioni che prevedono specifici limiti a talune categorie di spesa;
 - il rispetto del vigente regolamento di contabilità dell'ente.
6. I pareri di regolarità tecnica e contabile sono richiamati nei testi delle determinazioni e delle deliberazioni.

Articolo 5

Controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Il Segretario generale dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa.
2. Le attività di controllo successivo di regolarità amministrativa hanno le seguenti finalità:
 - monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
 - rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme vigenti;
 - sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del responsabile di P.O. ove ne venga ravvisata la necessità;

²Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nella nuova formulazione del DL n. 174/2012 così come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 231/2012, prevede che: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Il paragrafo 7 del Principio Contabile Numero 2 per gli enti locali deliberato il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno recita: "i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, dell'efficienza, dei risultati della gestione e del raggiungimento degli obiettivi formulati negli strumenti di programmazione di cui al sistema di bilancio".

- migliorare la qualità degli atti amministrativi;
 - collaborare con i singoli settori/servizi per l'impostazione ed il continuo aggiornamento delle procedure.
3. L'unità di controllo con cadenza almeno semestrale, provvede al controllo successivo secondo un programma di attività.
 4. La selezione è casuale ed effettuata con sorteggio nella misura stabilita dall'unità di controllo in rapporto alla tipologia degli atti ed alle criticità emerse.
 5. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti ed altri atti amministrativi, nonché gli atti relativi alla gestione delle entrate.
 6. Il controllo sulle determinazioni di impegni di spesa comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, ed inoltre la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte, l'avvenuta pubblicazione se prevista.
 7. Per ogni controllo effettuato verrà redatto apposito verbale con l'indicazione sintetica delle verifiche effettuate e dell'esito delle stesse. Le risultanze di tale controllo verranno trasmesse periodicamente dal Segretario generale ai responsabili di posizione organizzativa, all'organo di revisione, all'organo indipendente di valutazione e al Consiglio Comunale.

Articolo 6

Il controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto la verifica e la misurazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa dell'ente, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione (*feedback*), il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati, fatto salvo quanto previsto dal regolamento di contabilità e fermo restando le seguenti nozioni:
 - l'efficienza consiste nella capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;
 - l'efficacia consiste nella capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, ed è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati;
 - l'economicità consiste nella capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la verifica sistematica del rapporto tra risultati e costi.
2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale.
3. La finalità del controllo di gestione è verificare il corretto funzionamento dei Settori e dei Servizi attraverso il raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano esecutivo di gestione annuale, verificando per ciascun Settore e Servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti.
4. Sono oggetto del controllo:
 - a) la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività amministrata e l'individuazione di *target* di risultato adeguati;
 - b) il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni sotto l'aspetto dell'efficienza e dell'efficacia tenendo conto delle risorse disponibili, e la loro misurazione quali-quantitativa attraverso indicatori di *performance*;
 - c) i servizi erogati e la loro capacità di rispondere ai bisogni degli utenti finali interni ed esterni;
 - d) l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
5. Sono oggetto di controllo successivo:

- a) la verifica dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e progetti dell'ente,
 - b) la valutazione dei servizi erogati
 - c) l'utilizzo delle risorse economiche e strumentali
 - d) l'attività dei responsabili di posizione organizzativa
6. Il controllo di gestione si focalizza anche sulla dimensione economica e consiste nella periodica verifica della convenienza delle alternative prescelte e promuove interventi volti alla formazione di nuovi e più adeguati programmi.
 7. Il controllo di gestione ha, altresì, valenza sotto il profilo organizzativo in quanto supporta il personale verso il conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione.
 8. La competenza a svolgere il controllo di gestione viene definita dalla Giunta Comunale.

Articolo 7

Il controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari garantisce, in chiave dinamica, il costante raggiungimento del risultato di sostanziale pareggio di bilancio, nel rispetto delle norme previste nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle regole di finanza pubblica, sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del settore economico-finanziario dell'ente e mediante la vigilanza dell'organo di revisione³.
2. Nel controllo vengono coinvolti gli organi di governo, il Segretario generale e i responsabili di P.O., secondo le rispettive competenze e responsabilità; in particolare, i responsabili di P.O. sono tenuti a comunicare tempestivamente al responsabile del settore economico-finanziario ed all'organo di revisione fatti pregiudizievoli della gestione (ad esempio l'esistenza di debiti fuori bilancio) e comunque a produrre entro il 30 settembre di ciascun anno le attestazioni di inesistenza di situazioni di squilibrio e di debiti fuori bilancio.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile del settore economico-finanziario, nel rispetto del vigente regolamento di contabilità, agisce in autonomia nei limiti delle norme in materia, ponendo in essere varie attività di controllo.
4. Ai sensi dell'art. 153, comma 6 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il responsabile del settore economico-finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie⁴.
5. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.. In particolare, è volto monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
 - a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
 - d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;

³ Il paragrafo 67 del Principio Contabile Numero 2 deliberato il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno prevede: "il responsabile del Servizio finanziario ha l'obbligo di monitorare, con assiduità, gli equilibri finanziari di bilancio".

⁴ Art. 153 comma 6 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni – non compensabili da maggiori entrate o minori spese- tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'art. 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta".

- e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
- f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
- g. equilibri obiettivo del patto di stabilità interno;
- h. sussistenza del mantenimento dei residui attivi e passivi.

6. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

Articolo 8

Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.⁵
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le altre norme regolamentari vigenti.
3. Eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con il presente Regolamento sono abrogate.

INDICE

Articolo	Denominazione	Pagina
1	<i>Riferimenti, ambito di applicazione e finalità generali</i>	1
2	<i>Servizio dei controlli interni</i>	1
3	<i>Unità di controllo e coordinamento unico delle tipologie di controllo interno</i>	1
4	<i>Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile</i>	2
5	<i>Il controllo successivo di regolarità amministrativa</i>	2
6	<i>Il controllo di gestione</i>	3
7	<i>Il controllo sugli equilibri finanziari</i>	4
8	<i>Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità</i>	5

⁵ L'art. 3, comma 2 del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 così come convertito con modificazioni dalla Legge 07 dicembre 2012 n. 231, prevede che: "gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al prefetto ed alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti".